**Residenza Conte Canevaro**

Via Antica Romana 27

16035 ZOAGLI

Tel. 0185259049 fax 0185250034

CF. 83003590102

e-mail [info@residenzacanevaro.com](mailto:info@residenzacanevaro.com)

**PROTOCOLLO 13**

**DICHIARAZIONI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

INDICE:

1. OBIETTIVI

2. DESTINATARI

3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI

4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

5. PROCEDURE DA APPLICARE

6. ATTIVITÀ DELL’ODV

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. **Obiettivi**

Il presente protocollo ha l’obiettivo di definire ruoli e responsabilità in relazione alle dichiarazioni che devono essere rilasciate all’Autorità Giudiziaria in ossequio a quanto prevede l’articolo 25 decies D.Lgs 231/2001 (art. 377 bis c.p.)

Il presente protocollo è altresì volto a prevenire il reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

1. **Destinatari (Aree a rischio)**

I processi aziendali sensibili indicati nel Risk Assessment prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

* Presidente del Cda;
* Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni
* Consulente legale
* Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali

1. **Processi aziendali coinvolti (Processi a rischio)**

L’unico processo aziendale sensibile indicato nel Risk Assessment e disciplinato nel presente protocollo, è quello di “Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria”.

Gli altri processi a rischio rinvenibili nel documento di Risk Assessment sono disciplinati in altri protocolli di prevenzione, come segue nel paragrafo 4, e come meglio verrà esposto nel paragrafo 5.

1. **Documentazione integrativa**

Il presente protocollo richiama ed integra quanto già disciplinato nell’ambito della seguente documentazione:

* Codice Etico
* Disposizioni di legge vigenti

Altri protocolli del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- Protocollo 2 (Gestione dei Flussi finanziari) per quanto attiene i flussi verso le i soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni all’autorità giudiziaria;

- Protocollo 3 (Gestione dei rapporti con i Consulenti) per quanto attiene la selezione dei consulenti legali e il rispetto da parte dei predetti dei dettami di cui al Codice Etico e al presente MOG 231;

- Protocollo 4 (Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA.) per quanto attiene:

* La gestione degli omaggi e delle regalie;
* La gestione dei rapporti con i clienti;

- Protocollo 8 (Gestione Risorse Umane) per quel che concerne la selezione delle risorse umane

1. **Procedure da applicare**

L’articolo 25 decies D.Lgs 231/2001 prevede come reati presupposto la fattispecie prevista dall’art. 377bis cp. che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Nell’ambito di un procedimento penale si può profilare la situazione di alcuni soggetti che, chiamati a rendere nanti l’Autorità Giudiziaria dichiarazioni, possono avvalersi della facoltà di non rispondere: può essere l’ipotesi dell’imputato, dell’indagato o imputato in procedimento penale connesso o collegato a cui la Legge riconosca la facoltà di tacere, ovvero alcune tipologie di testimoni, come ad esempio il caso previsto dall’art. 199 cpp del prossimo congiunto dell’imputato.

Orbene, il Legislatore contempla il diritto al silenzio come garanzia in favore di colui che sia chiamato a rendere dichiarazioni: l’eventualità per il soggetto di avvalersi o meno di tale facoltà deve costituire una scelta soggettiva libera della persona e non il risultato di pressioni esterne, condotte con violenza o minaccia, ovvero di attività di “corruzione” del dichiarante.

Come risulta dal Risk Assessment, la Fondazione non è esente da profili di rischio per tale reato: trattasi in vero di un’ipotesi remota ma, in ogni caso, possibile, cosicché appare necessario dettare determinate regole per prevenire la commissione di tale illecito.

Le attività di acquisto del favore del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nanti all’Autorità Giudiziaria assomigliano, sotto il profilo materiale, alle attività di corruzione di soggetti pubblici e/o privati.

Si evince, quindi, che alcune procedure dettate per prevenire gli illeciti di corruzione nel protocollo di prevenzione n. 5 (e indicate nel Risk Assessment) ove rispettate possono prevenire anche tale tipologia di illecito.

Quindi, adeguando chiaramente le regole già enunciate alla particolare tipologia di illecito oggetto di analisi, si impongono le seguenti direttive comportamentali:

1. nei rapporti con persone chiamate a rendere dichiarazioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria penale, nell’ambito di processi a cui la Fondazione, è posto divieto assoluto a tutti coloro che operano nell’ambito della Fondazione di intrattenersi con tale persona con suggestioni o pressioni tali da indurla artatamente ad avvalersi del diritto al silenzio ovvero da alterare i di lei ricordi ovvero sì da ottenere una deposizione compiacente;
2. è posto divieto assoluto di offrire a tale soggetto, denaro e/o altre utilità per ottenere deposizioni compiacenti ovvero per ottenere il silenzio;
3. nei confronti di tale soggetto non è possibile procedere neanche a regalie di infimo valore economico, onde evitare anche il solo mero sospetto di indebite pressioni su di essi;
4. per quanto concerne le attività di assunzione di personale, si richiama quanto stabilito nei protocolli 5 e 8;
5. per quanto concerne la politica di sconto alla clientela ovvero di tolleranza degli inadempimenti, si richiamano i principi enunciati al protocollo 5;
6. per quanto concerne la prevenzione del rischio di formazione di “fondi neri”, da impiegarsi per attività corruttive, si richiama il protocollo 2, paragrafo 1.6).

Le generali regole di sicurezza, volte a prevenire il fenomeno della corruzione, ben possono, ove chiaramente applicabili, prevenire anche la tipologia di reato oggetto di analisi, almeno per quanto concerne l’integrazione dello stesso a mezzo di offerta di denaro o di altre utilità.

Per quanto invece concerne le pressioni esercitate su tali soggetti con minacce o violenza, si richiama il contenuto del protocollo 11, che forniva regole di comportamento atte ad garantire il radicamento, nella Fondazione, della cultura della pacifica convivenza e della non violenza.

Chiunque, quindi, all’interno della Fondazione, operi, progetti di operare, manifesti l’intenzione di operare o, comunque, istighi terzi ad operare atti di violenza o minaccia contro altre persone, per ragioni attinenti alla gestione dei contenziosi giudiziari, incorrerà in profili di grave responsabilità e, quindi, dovrà essere rimosso subito dalla compagine aziendale.

Analogamente non saranno tollerate all’interno della Fondazione comportamenti ed esternazioni di pensiero che possano anche solo ingenerare l’idea che la violenza e la minaccia costituiscano componente integrante dell’attività lavorativa in Fondazione.

Del pari, al fine di radicare presso la Fondazione la cultura della pacifica convivenza e frustrare sul nascere ogni idea divergente da tale valore, sarà sanzionato ogni comportamento violento, minatorio, contro chiunque esso sia diretto, ed ogni esternazione di idee ispirate a violenza.

Tutti i soggetti operanti in Fondazione, inoltre, devono astenersi, anche nella propria vita privata, da ogni comportamento che possa anche solo ingenerare presso la collettività la convinzione che il personale aziendale sia costituito da soggetti facinorosi, propensi a conseguire le proprie finalità e quelle dell’impresa mediante il passaggio a vie di fatto.

Comportamenti ed esternazioni di pensiero divergenti rispetto ai valori di pacifica convivenza, tolleranza, non violenza, legalità, etc. verranno quindi puniti come illeciti disciplinari o inadempimenti contrattuali.

Quanto sopra esposto vale anche per il Consulente Legale nominato da Fondazione.

1. **Attività dell’ODV**

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l’ODV ha facoltà verificare la corretta applicazione delle Procedure sopra indicate.

1. **Disposizioni Finali**

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto del presente protocollo.

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ODV ogni anomalia rilevabile in relazione a quanto previsto dal presente protocollo.

La violazione del presente protocollo e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

|  |
| --- |
| Stato delle revisioni |
| |  | | --- | | ***Descrizione*** | | PRIMA EMISSIONE DEL 14/11/2023 – DEL. CdA N. 2 | |